

Estintori carrellati d'incendio.

Norme tecniche e .procedurali per la classificazione della capacità estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati di incendio.

Art. 2. Utilizzazione

1. Gli estintori carrellati di incendio da impiegarsi nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi devono essere omologati.
2. I responsabili delle attività dovranno avere cura di mantenere in efficienza l'estintore sottoponendolo a controlli periodici da parte di personale qualificato e tenere a disposizione dei competenti organi di controllo la dichiarazione di conformità di cui al successivo art. 3 comma 5.
3. È fatta salva ogni altra disposizione vigente in Italia concernente la costruzione, il collaudo e l'utilizzo dei recipienti e dei relativi accessori che possono impiegarsi per la fabbricazione degli estintori carrellati di incendio, comunque non in contrasto con la norma UNI 9492 CNVVF/CPAI.

Art. 5. Commercializzazione CEE

1. Gli estintori carrellati legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità economica europea sulla base di norme armonizzate o di quelle straniere riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.
2. A tal fine dovrà essere presentata apposita istanza diretta al Ministero dell'Interno – Direzione Generale della protezione civile e dei servizi antincendi che comunicherà al richiedente l'esito dell'esame dell'istanza stessa motivando l'eventuale diniego.
3. L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata della documentazione necessaria alla identificazione del prodotto e dei relativi certificati di prova rilasciati o riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro.

Art. 10. Norme transitorie

1. A decorrere dalla data 1 gennaio 1993 potranno essere costruiti e commercializzati solo estintori i cui prototipi siano omologati ai sensi del presente decreto.
2. Decorso tredici anni dalla data di emanazione del presente decreto potranno essere utilizzati solo estintori di incendio carrellati i cui prototipi siano stati omologati ai sensi del presente decreto.
Decorso il termine suddetto, tutti gli estintori carrellati i cui prototipi non siano stati omologati ai sensi del presente decreto, dovranno essere ritirati dall'esercizio e resi inutilizzabili a cura del produttore o dell'esercente.
3. Le presenti norme transitorie non si applicano agli estintori d'incendio carrellati esclusi dal campo di applicazione del presente decreto per effetto di leggi concernenti specifici impieghi particolari.